

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO**

**(Emanato con Decreto Rettorale del 10 luglio 2012 n. 860)**

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Università degli Studi del Sannio, nella consapevolezza che l'incremento della produttività si consegue anche con la promozione culturale e il benessere psicofisico dei lavoratori, assume iniziative per il tempo libero in favore del personale tecnico-amministrativo, di ruolo o in posizione di comando o distacco, contribuendo all'erogazione di servizi ricreativi, culturali, sociali e sportivi.
2. Può, altresì, partecipare alle iniziative in parola anche il personale docente e ricercatore di ruolo, secondo quanto stabilito dall'art. 4.
3. Alle predette iniziative possono partecipare anche i componenti del nucleo familiare del personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, come risultanti dalle relative certificazioni dello stato di famiglia.

## **Art. 2**

### **Comitato di gestione del "CRAL Università degli Studi del Sannio"**

1. La gestione delle attività ricreative, culturali, sociali e sportive dei dipendenti dell'Università degli Studi del Sannio è affidata ad un organismo interno elettivo denominato "CRAL Università degli Studi del Sannio", formato da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore in servizio, come di seguito specificato.
2. Il "CRAL Università degli Studi del Sannio" è costituito da un Comitato composto da cinque membri, che eleggono al loro interno, a maggioranza, entro quindici giorni dalla nomina, il Coordinatore, con funzioni di Presidente.
3. L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Comitato di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio, appartenenti sia al personale tecnico amministrativo che al personale docente e ricercatore, nonché al personale tecnico amministrativo in posizione di comando o distacco presso la medesima università.
4. L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Comitato di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio, appartenenti sia al personale tecnico amministrativo che al personale docente e ricercatore, nonché al personale tecnico amministrativo in posizione di comando o distacco, con esclusione dei:
  - a) Dirigenti sindacali accreditati presso l'Amministrazione;
  - b) Rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
  - c) Rappresentanti Sindacali Unitari;
  - d) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - e) Rettore;
  - f) Presidi di Facoltà;
  - g) Direttori di Dipartimento;
  - h) Direttori di Centro Interdipartimentale o di Centro Interuniversitario;
  - i) Direttori di Centro di Servizio;
  - j) Direttore Amministrativo;
  - k) Dirigenti;
  - l) Componenti del Nucleo di Valutazione;
  - m) Componenti Ufficio di supporto amministrativo al Comitato di gestione.

5. Il diritto di voto per l'elezione dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è esercitato senza distinzione di categoria.
6. L'elezione dei componenti del Comitato di cui all'art. 1 si svolge contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e secondo le stesse modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo per queste ultime, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento.
7. Le candidature alla carica di componente del Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*" sono presentate presso l'Ufficio competente di Ateneo, mediante dichiarazione scritta, non autenticata, negli stessi termini stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione.
8. Risultano eletti alla carica di componenti del Comitato di cui all'art. 1 i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto del Rettore, durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
10. In caso di interruzione anticipata del mandato per uno o più componenti del Comitato di cui all'art. 1, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti. In mancanza, si svolgeranno nuove elezioni, salvo che il Comitato debba, comunque, essere rinnovato nei due mesi successivi. Colui che subentra resta in carica fino alla scadenza naturale del Comitato e se il periodo residuo è inferiore a dodici mesi non viene computato ai fini della rieleggibilità.

### **Art. 3**

#### **Gestione delle attività e risorse finanziarie**

1. Il sostegno finanziario delle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive è a carico del Bilancio Annuale di Previsione dell'Università degli Studi del Sannio, attraverso apposito capitolo di spesa con la seguente denominazione: "*Attività ricreative, culturali, sociali e sportive per il personale dell'Ateneo*"
2. Il Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*" presenta, entro il termine del quindici ottobre di ogni anno, un programma delle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive da realizzarsi nell'anno successivo.
3. Il programma delle iniziative deve indicare:
  - le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ciascuna iniziativa, con la specificazione delle principali tipologie di spese previste, fermo restando che possono essere ammesse a contributo le spese necessarie e direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, nonché quelle, comunque, funzionali alla migliore realizzazione della stessa;
  - il pagamento delle eventuali quote associative di cui all'articolo 5.
4. Non è consentita la realizzazione di iniziative non incluse nel programma delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali modifiche al programma, debitamente motivate, dovranno essere presentate dal Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*" e portate in approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, l'ammontare delle risorse destinate alle attività ricreative, culturali, sociali e sportive del personale dell'Università degli Studi del Sannio e, a seguito della presentazione del programma di cui al comma 1:
  - a) approva il programma delle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive da realizzarsi nell'anno successivo;
  - b) autorizza la relativa spesa, secondo quanto previsto dal programma.

6. Il Comitato di gestione del “*CRAL Università degli Studi del Sannio*” deve provvedere a curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici delle attività ricreative, culturali, sociali e sportive del personale dell’Ateneo, secondo i compiti e le modalità stabiliti all’interno del Comitato stesso.
7. La gestione amministrativa delle predette attività avverrà, attraverso la struttura amministrativa competente, in ottemperanza alla normativa vigente, e in particolare, alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari e misura delle agevolazioni**

1. Al personale tecnico amministrativo, di ruolo e in posizione di comando o distacco presso l’Ateneo, ed al personale docente e ricercatore di ruolo, nonché ai familiari degli stessi, come individuati ai sensi dell’art. 1, comma 3, si applicano le agevolazioni previste nella successiva Tabella 1, utilizzando come parametro di riferimento la Certificazione ISEE.
2. I redditi indicati nella Tabella 1 sono quelli riferiti all’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del richiedente quale risultante dall’apposita certificazione, che deve tener conto della composizione del nucleo familiare del richiedente alla data della domanda e dei dati reddituali desunti dalle certificazioni e/o dichiarazioni fiscali disponibili alla medesima data.
3. Ai fini dell’applicazione della predetta Tabella 1, la fascia di appartenenza viene comprovata mediante esibizione di copia del certificato ISEE rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale abilitati.
4. Qualora il numero dei partecipanti ad una singola iniziativa sia tale che il budget ad essi destinato risulti insufficiente, le percentuali di contributo massimo previste dalla Tabella 1 saranno ridotte in misura proporzionale, fino a concorrenza della somma disponibile.
5. Per le iniziative di importo pro capite inferiori/uguali a € 50,00 il contributo sarà del 50% per i dipendenti e del 30% per i familiari.
6. Per le iniziative di importo complessivo uguale o inferiore ad € 750,00, destinate esclusivamente ai figli minori dei dipendenti, la partecipazione sarà a titolo gratuito, per la eventuale parte eccedente € 750,00, e l’importo verrà ripartito in parti uguali tra tutti i partecipanti.
7. Per tutte le altre iniziative verrà applicato il metodo proporzionale proposto in Tabella 1:

| <b>Contributo previsto sull’importo dell’iniziativa</b>   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| <i>Fasce di reddito risultanti dalla Certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)</i> |                      | <i>Percentuale del contributo per il dipendente</i> | <i>Percentuale di contributo per i familiari</i> |
| <b>Fino a</b>   | <b>€ 16.500,00</b>   | <b>75%</b>  | <b>50%</b>                                       |
| <b>da € 16.500,01</b>   | <b>a € 19.000,00</b> | <b>71%</b>  | <b>45%</b>                                       |
| <b>da € 19,000,01</b>   | <b>a € 21.500,00</b> | <b>66%</b>  | <b>40%</b>                                       |
| <b>da € 21.500,01</b>   | <b>a € 24.000,00</b> | <b>60%</b>  | <b>35%</b>                                       |
| <b>da € 24.000,01</b>   | <b>a € 26.500,00</b> | <b>53%</b>  | <b>30%</b>                                       |
| <b>da € 26.500,01</b>   | <b>a € 29.000,00</b> | <b>45%</b>  | <b>25%</b>                                       |
| <b>da € 29.000,01</b>   | <b>a € 31.500,00</b> | <b>36%</b>  | <b>20%</b>                                       |
| <b>da € 31.500,01</b>   | <b>a € 34.000,00</b> | <b>26%</b>  | <b>10%</b>                                       |
| <b>da € 34.000,01</b>   | <b>in poi</b>        | <b>15%</b>  | <b>5%</b>  |

8. le fasce saranno soggette ad eventuali revisioni con cadenza annuale a seguito di verifica della rendicontazione delle attività relative al precedente anno.

9. Coloro i quali, usufruendo del contributo da parte dell'Amministrazione, per qualsiasi motivo non possono più partecipare all'iniziativa, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Qualora dalla non partecipazione o dalla tardiva comunicazione consegua un esborso da parte dell'Amministrazione, i beneficiari del contributo sono tenuti a restituire all'Amministrazione tale somma.

#### **Art. 5**

##### **Quote associative**

1. Possono essere coperte dal contributo a carico del Bilancio di Ateneo, purché previste nel programma di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) le eventuali quote associative per l'iscrizione, l'adesione o l'affiliazione ad Organismi che rappresentino, a livello regionale o nazionale, i Circoli Ricreativi Aziendali;
  - b) le quote, individuali o di squadra, per l'iscrizione, l'adesione o l'affiliazione ad Associazioni e Federazioni che, a livello regionale o nazionale, organizzano attività di carattere sportivo, ricreativo, culturale o sociale.
2. Il pagamento delle quote di cui alla lettera b) del comma 1 potrà essere anticipato dai dipendenti che partecipano alle relative iniziative e l'Ateneo, previa verifica della documentazione esibita a giustificazione delle spese sostenute, procederà al rimborso, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, nei limiti delle previsioni di spesa per l'iniziativa.

#### **Art. 6**

##### **Relazioni sulle attività svolte**

1. Entro il termine del trentuno marzo di ogni anno il Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*", predisporre una relazione riepilogativa delle attività svolte nell'anno precedente, con la specificazione dei costi sostenuti e dei contributi concessi.
2. All'atto della presentazione della predetta relazione annuale, il Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*" può chiedere di destinare eventuali somme non utilizzate, relative all'anno precedente, alla realizzazione di nuove iniziative ovvero all'integrazione delle risorse destinate alle iniziative già programmate per l'anno in corso ed ancora da realizzare. La predetta richiesta viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
3. In caso di tardiva, incompleta o irregolare presentazione della predetta relazione, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla decurtazione ovvero, nei casi più gravi, alla revoca degli stanziamenti successivi.

#### **Art. 7**

##### **Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il seggio elettorale per l'elezione del Comitato di gestione del "*CRAL Università degli Studi del Sannio*" è così composto:
  - a) un professore di prima o di seconda fascia, che svolge le funzioni di Presidente;
  - b) un ricercatore universitario;
  - c) un'unità di personale tecnico amministrativo, designata dal Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario.
2. Il primo Comitato eletto sulla base del presente Regolamento resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e tale periodo non viene computato ai fini della rieleggibilità.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione, nel rispetto di modalità e termini previsti dall'articolo 62, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 6 novembre 2001, n. 972.

4. In sede di prima applicazione, il termine indicato all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, è fissato in quarantacinque giorni dalla data di composizione del Comitato di gestione.
5. Saranno comunque portate a termine eventuali iniziative già programmate ed in avanzata fase di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.